



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
1018	10/12/2020
.....	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA CONTABILE

OGGETTO:	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE MEPA ALLA DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA DEL SERVIZIO DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ARMONIZZATA E BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZI 2020-2022. CIG Z312FAB7E9
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;
- VISTO il Piano esecutivo di gestione;
- VISTO il Regolamento di Contabilità;

Premesso che:

- a seguito dell'introduzione del c.d. nuovo ordinamento contabile, gli enti locali devono dare piena attuazione al principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria che, secondo le Linee Guida ArConET, implica l'applicazione, tra gli altri, del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D. Lgs. n.118/2011, con particolare riferimento al principio n.9, concernente "L'avvio della contabilità economico-patrimoniale armonizzata";
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n.42;
- ai sensi dell'art.11-bis del D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118 è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n.4/4 al D. Lgs. n.118/2011;

Visto che tale contabilità economico-patrimoniale armonizzata richiede alcune attività quali operazioni di assestamento e rettifica extracontabili, la redazione dei documenti di conto economico e dello stato patrimoniale, da approvare nel rendiconto della gestione, la relazione sulla gestione e nota integrativa;

Visto altresì che, ai sensi dell'art.18 comma 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo;

Dato atto che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 al D. Lgs. n.118/2011) prevede, al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, che gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese,
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Considerato che:

- il percorso operativo per la redazione del bilancio consolidato richiede l'analisi del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), composto da tutti gli enti ed organismi strumentali, società controllate e partecipate, indipendentemente dalla loro veste giuridica;
- detta analisi è finalizzata all'individuazione del perimetro di consolidamento che sarà composto da tutti gli enti e organismi strumentali, società controllate e partecipate che incidono in misura superiore al 10% sul bilancio dell'ente capofila in relazione ad alcuni parametri;

Verificato che per il servizio della contabilità economico-patrimoniale, per la redazione dei due distinti elenchi e per la successiva redazione del bilancio consolidato è necessario predisporre una serie di attività propedeutiche per le quali è indispensabile il supporto di professionisti qualificati esperti della materia, dal momento che nell'ambito dell'organizzazione comunale non è possibile individuare, in relazione ai carichi di lavoro, personale in possesso della necessaria professionalità ed esperienza;

Accertata la comprovata impossibilità da parte del personale dipendente a svolgere tali complesse attività e la nota specialità dei servizi da acquisire;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla L. n.208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da ORLANDO DI LUCA e stampato il giorno 10/12/2020 da Orlando Di Luca.

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della Legge n.488/1999 e art.1, comma 449, Legge n.296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D. L. n.95/2012 (L. n.135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n.98/2011 (L. n.115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art.1, commi 7-9, D.L. n.95/2012, convertito in Legge n.135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art.1, comma 450, Legge n.296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della Legge n.208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato Decreto Legge n.95/2012;

Rilevato che:

- in seguito dell'entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016) ed, in particolare, per effetto di quanto espressamente previsto dall'art.1, comma 501, è stata estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000,00 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000,00 euro (art.23-ter comma 3 del D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n.114);
- viene comunque ribadito, con i richiami in premessa nel comma 3 dell'art.23-ter D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n.114 ("Fermi restando l'art.26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n.488, l'articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 e l'articolo 9, comma 3 del Decreto-Legge 24 aprile 2014 n.66 ...") l'obbligo di procedere agli acquisti attraverso forme di mercato elettronico o, per i soggetti obbligati, direttamente con il Mepa;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della Legge n.488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006 n.296 che non risultano convenzioni attive stipulate da Consip aventi ad oggetto beni comparabili con quelli richiesti;

Visto che per l'acquisizione delle forniture di cui sopra è necessario provvedere all'affidamento delle medesime ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Considerato che l'art.37, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 prevede per i Comuni non capoluogo di provincia l'acquisizione di beni, servizi e lavori ricorrendo ad una delle seguenti modalità: a) ad una centrale di committenza od a soggetti aggregatori in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art.38 del D. Lgs. n.50/2016, b) mediante Unioni di Comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento, c) alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della L. n.56/2014;

Verificato che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è ampiamente inferiore ad euro 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Dato atto che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art.30 del D. Lgs. n.50/2016;

Considerato che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art.36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Preso atto che in data 06.08.2016 nell'ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da ORLANDO DI LUCA e stampato il giorno 10/12/2020 da Orlando Di Luca.

una nuova procedura per eseguire l'affidamento, oltre all'ordine diretto ed alla Richiesta di offerta, denominata "trattativa diretta";

Considerato che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle buste d'offerta, le fasi di aggiudicazione;

Preso atto che la "trattativa diretta" viene indirizzata ad un unico Fornitore e risponde a due fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) - D. Lgs n. 50/2016, procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 - D. Lgs. n.50/2016;

Preso atto che la modalità di acquisto tramite "trattativa diretta" riduce le tempistiche permettendo procedure più immediate nell'acquisto della fornitura o del servizio;

Considerato che, dato l'importo esiguo della prestazione richiesta, si ritiene necessario procedere con una trattativa diretta per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente;

Visto il vigente *Regolamento per i lavori le forniture ed i servizi in economia* che stabilisce che in caso di specialità dell'intervento è consentito derogare al criterio di cui al comma 1 del citato Regolamento ed effettuare una trattativa diretta con un'unica ditta;

Ritenuto opportuno procedere ad esplicitare trattative dirette con la società Mira PA srls con sede in Via Primo Maggio n. 142/b, 60131 Ancona, P. IVA 002663810428 - appartenente al Gruppo Mira srls - per il servizio di contabilità economico-patrimoniale armonizzata per gli esercizi dal 2020 al 2022, per il supporto per l'approvazione dei due distinti elenchi al fine di individuare il perimetro di consolidamento e per il servizio di redazione del bilancio consolidato, dal momento che è società alla quale ci si è già rivolti in precedenza;

Precisato, inoltre, che sulla scorta dei dati degli anni precedenti per quanto concerne la redazione del bilancio consolidato, gli enti/società inclusi nel perimetro di consolidamento risultano essere due ma si tratta di un dato che potrebbe subire variazione in seguito al subentrare di disposti normativi;

Dato atto che, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare per formalizzare la trattativa diretta esplicitata per il servizio di cui sopra indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- contestualmente assumendo impegno di spesa in favore della società Mira PA srl con sede in Via Primo Maggio n. 142/b, 60131 Ancona, P. IVA 002663810428;

Tenute presenti le disposizioni vigenti in materia;

DETERMINA

- a) *la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;*
- b) di procedere a stipulare, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016, la trattativa diretta nr. 1535022 sul portale www.acquistinretepa.it con la società Mira PA srl con sede in Via Primo Maggio n. 142/b, 60131 Ancona, P. IVA 002663810428, relativa al servizio di contabilità economico-patrimoniale armonizzata e bilancio consolidato per gli esercizi dal 2020 al 2022 che ha presentato un'offerta economica di € 6.000,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 7.320,00;
- e) di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.:
 - fine da perseguire ed oggetto del contratto: servizio di contabilità economico-patrimoniale armonizzata esercizi dal 2020 al 2022, servizio di supporto per l'approvazione dei due distinti elenchi al fine di individuare il perimetro di consolidamento e servizio di redazione del bilancio consolidato esercizi dal 2020 al 2022;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da ORLANDO DI LUCA e stampato il giorno 10/12/2020 da Orlando Di Luca.

- forma del contratto: ai sensi dell'art.328, comma 5 del D.P.R. n.297 del 05/10/2010 "*il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante*";
 - le clausole essenziali del contratto sono le seguenti: il contratto si perfeziona alla data di stipula della trattativa con un unico operatore economico sulla piattaforma MEPA;
- f) di impegnare, ai sensi dell'art.183, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, in favore della società Mira PA srl con sede in Via Primo Maggio n. 142/b, 60131 Ancona, P. IVA 002663810428, la somma di € 7.320,00, IVA compresa al 22%, per il servizio di contabilità economico-patrimoniale armonizzata e bilancio consolidato per gli esercizi dal 2020 al 2022, imputando la suddetta somma sui bilanci degli esercizi finanziari dal 2021 al 2023 in cui la stessa somma è esigibile alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap.82/3 "Spese generali di funzionamento";
- g) di rendere atto che il codice CIG (codice identificativo gara) da utilizzare ed indicare in relazione a ciascuna operazione di pagamento è il seguente Z312FAB7E9.

Il Responsabile del Servizio
DI LUCA ORLANDO / Poste Italiane S.p.A.
Atto firmato Digitalmente